

DDL Riforma del mercato del lavoro: avvio dell'esame al Senato.

16 Aprile 2012

è iniziato l'esame, in prima lettura, in sede referente, presso la Commissione Lavoro del Senato il disegno di legge recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" ([DDL 3249/S](#) - Relatori il Sen. Maurizio Castro del Gruppo parlamentare PdL e il Sen. Tiziano Treu del Gruppo parlamentare PD).

Tra le misure ivi previste si evidenziano:

-modifiche alle diverse **tipologie contrattuali** vigenti: contratti a tempo determinato, di inserimento, di apprendistato, a tempo parziale, lavoro intermittente, a progetto, autonomo, associazione in partecipazione, lavoro accessorio e tirocini formativi. Con particolare riguardo al **lavoro autonomo**, al fine di razionalizzare il ricorso alle collaborazioni rese da titolari di partita IVA, viene introdotta la presunzione che tali prestazioni sono da considerarsi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti: che la durata della collaborazione sia superiore a sei mesi nell'arco di un anno solare; che il ricavo dei corrispettivi percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare superi la misura del 75% dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare; che il prestatore abbia la disponibilità di una postazione di lavoro presso il committente;

-revisione della disciplina vigente in tema di **flessibilità in uscita**, sotto il profilo sia sostanziale che processuale, nonché il pertinente regime di garanzie del lavoratore. Nello specifico, interviene sul **regime dei licenziamenti individuali**, ed in particolare sull'art. 18 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970 n. 300), volto ad adeguare tale regime alle esigenze dettate dal mutato contesto di riferimento. Reca, poi, modifiche alla disciplina dei **licenziamenti collettivi**, di cui alla L. 223/1991 nonché introduce un rito specificamente dedicato alle controversie giudiziali aventi ad oggetto **l'impugnativa dei licenziamenti** nelle ipotesi di cui al suddetto art. 18;

-revisione del sistema degli **ammortizzatori sociali**. A tal fine, viene istituita, presso l'INPS, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (**ASpi**), con il compito di fornire ai lavoratori, in caso di disoccupazione involontaria, una indennità mensile in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi successivamente a tale data. In particolare, vengono dettate **disposizioni transitorie relative all'indennità di mobilità ed alle indennità**

speciali di disoccupazione in edilizia. Al riguardo, viene definita la durata massima decrescente del trattamento di mobilità da attribuire ai lavoratori collocati in mobilità per ciascuno degli anni 2013/2016, rapportando la durata del trattamento medesimo all'età dei lavoratori interessati. In tal senso viene stabilita in dodici mesi la durata minima attribuibile ai lavoratori più giovani, e in quarantotto mesi la durata massima decrescente attribuibile ai lavoratori più anziani;

-previsto a carico del datore di lavoro un **contributo di licenziamento da versare all'INPS** all'atto del licenziamento (solo per rapporti a tempo indeterminato), pari a 0,5 mensilità di indennità per ogni 12 mensilità di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni (compresi i periodi di lavoro a termine);

-introduzione di un sistema volto a sostenere **processi di esodo dei lavoratori cosiddetti anziani**, con costi a carico dei datori di lavoro. In particolare, viene prevista la possibilità che appositi accordi - tra datori di lavoro che impiegano mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale - possono prevedere a carico del datore di lavoro l'erogazione di una prestazione (di importo pari alla pensione che spetterebbe a legislazione vigente) e della contribuzione figurativa in favore dei lavoratori che raggiungono i requisiti minimi per il pensionamento (di vecchiaia o anticipato) nei 4 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Altre disposizioni riguardano: l'inclusione delle donne nel mercato del lavoro e il sostegno alla genitorialità, politiche attive e servizi per l'impiego, apprendimento permanente.

Per gli approfondimenti sul provvedimento si veda, in allegato, la News inserita nell'Area tematica "Lavoro e previdenza"

[6093-News Riforma del lavoro.pdf](#)[Apri](#)